



*Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali*

Roma, 24 febbraio 2009

Dipartimento della prevenzione e della comunicazione

Direzione generale per i rapporti con l'Unione europea e
per i rapporti internazionali

Uff. VI c/o il MAE

Piazzale della Farnesina, 1 - 00194 Roma

Tel. 06.36913089 fax 06.36918849

N. DGRUER/ VI /1.3.b.a/4537/P

Agli Assessorati Regionali alla Sanità

Agli Assessorati Provinciali alla Sanità
delle Province autonome di Trento e Bolzano

Loro sedi

e.p.c. Ministero dell'Interno
Dipartimento per le libertà civili e
l'immigrazione
Direzione Centrale per le politiche
dell'immigrazione e dell'asilo
Roma

Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali
Direzione generale per l'immigrazione

Ministero degli Affari Esteri
D G I T - Ufficio VI
Roma

OGGETTO: Nuove disposizioni in materia di ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 29 del Testo unico Immigrazione, come modificato dal Decreto legislativo n.160 del 3 ottobre 2008. Assicurazione sanitaria per ricongiungimento genitore ultrasessantacinquenne.

Con riferimento alla tematica in oggetto e ai numerosi quesiti pervenuti dalle ASL e dalle Regioni, si rappresenta quanto segue.

Il Decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 160, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5 in materia di ricongiungimento familiare, nel ridefinire i requisiti soggettivi ed oggettivi, ha previsto, nel caso di ricongiungimento richiesto per il genitore ultrasessantacinquenne, la dimostrazione del possesso di "un' assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo è da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Nelle more dell'emanazione del decreto di determinazione del contributo, il Ministero dell'Interno con Circolare del 17 febbraio u.s ha stabilito che il richiedente è tenuto a stipulare una polizza sanitaria per i genitori, escludendo l'ipotesi dell'iscrizione volontaria. Tale polizza dovrà prevedere, in analogia con quanto richiesto agli stranieri beneficiari del visto per studio, la copertura dei rischi di malattia, infortunio e maternità.


Per quanto concerne la durata della polizza, il Ministero dell'Interno ha stabilito che la stessa non debba avere scadenza, fermo restando la possibilità di iscrizione volontaria al SSN, non appena sarà emanato il decreto di cui trattasi. Inoltre, per le domande di ricongiungimento presentate, ancora in istruttoria, il richiedente dovrà rendere una dichiarazione di impegno a sottoscrivere la polizza a favore dei genitori, per poi stipularla effettivamente entro 8 giorni dall'ingresso degli stessi e prima della loro presentazione allo Sportello.

Ne deriva, pertanto, che il genitore ultrasessantacinquenne ricongiunto non ha titolo all'iscrizione obbligatoria e, in caso di prestazioni urgenti ed essenziali - prima della stipula della polizza - sarà tenuto a corrispondere a proprio carico l'onere delle prestazioni fruitive.

Si chiede agli Enti in indirizzo di portare a conoscenza di tutti gli uffici interessati il contenuto della presente nota informativa.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Dot.ssa Stefania Ricci

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stefania Ricci', written in a cursive style over the typed name.